

## 1) Domanda

Si chiede un chiarimento in merito ai requisiti di partecipazione per la capacità economica e finanziaria. Nel nuovo documento è riportato quanto segue:

"fatturato globale riferito agli ultimi 3 anni (da specificare singolarmente, max una cartella ad intervento, indicando oggetto dell'incarico, committente, titolare dell'incarico, importo dell'incarico, importo dell'opera) per un importo minimo complessivo non inferiore ad € 500.000,00"

Si chiede il fatturato globale (quindi il fatturato complessivo degli ultimi 3 anni), ma si deve produrre una cartella (riportante tutti i dati richiesti) per ogni servizio che è stato fatturato (e incassato) nel triennio fino al raggiungimento dell'importo di 500.000,00 € o fino al raggiungimento dell'importo globale dei 3 anni? E' un refuso del precedente documento?

Per l'eventuale comprova del requisito cosa dovrà essere presentato?

## Risposta

Per errore materiale è stato riportato l'inciso fra parentesi "(da specificare singolarmente, max una cartella ad intervento, indicando oggetto dell'incarico, committente, titolare dell'incarico, importo dell'incarico, importo dell'opera)".

Con l'utilizzo degli appositi modelli dovrà essere semplicemente dichiarato il fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura.

Per la dimostrazione del requisito si richiederà la produzione dei relativi bilanci/dichiarazioni IVA.

## 2) Domanda

In riferimento alla frase "saranno maggiormente premiate le offerte con interventi di edilizia scolastica e riferiti ad interventi effettivamente realizzati" presente nel capitolo 4.2.1 del documento REQUISITI DI CAPACITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, si richiede di chiarire il quadro legislativo sulla base del quale viene riconosciuta questa premialità per opere realizzate. Si fa infatti presente che l'appalto riguarda esclusivamente la progettazione dell'opera. Inoltre, la squadra di Direzione Lavori di un'opera potrebbe non coincidere con quella di progettazione, garantendo un coefficiente di premialità per prestazioni non effettivamente effettuate da chi sta presentando domanda. Si fa presente che nel Cap. VI 1.1 delle Linee guida Anac, per la valutazione della professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi, si specifica che gli interventi devono essere qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. Gli interventi "effettivamente realizzati" per la quale si ritiene di applicare una maggiore premialità non possono essere qualificati affini a prestazione di progettazione.

## Risposta

Le linee guida ANAC citate dall'operatore economico, peraltro abrogate dal nuovo Codice, prevedono la possibilità per la Stazione appaltante di ritenere *"più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti che, sul piano tecnologico, funzionale, etc. rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante....."*. Gli elementi evidenziati negli atti di gara per la valutazione del merito tecnico sono coerenti con quanto sopra riportato.

**3) Domanda:** La garanzia provvisoria non è richiesta per gli appalti di servizi di progettazione così come indicato al comma 11 dell'articolo 106 del Codice che si riporta integralmente:

"Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP."

Tale indirizzo è confermato anche dalle delibere ANAC sull'argomento inerenti il vecchio codice 50/2016. Si chiede pertanto di rimuovere tale onere dalle richieste del bando.

**Risposta:** conformemente a quanto previsto dall'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 si ritiene che i concorrenti non siano tenuti alla produzione della cauzione provvisoria

...

### 5) Domanda

Sui requisiti tecnici:

A) Nella suddetta simulazione di compenso vengono individuate le seguenti prestazioni da affidare:

Qbl.15: Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)  
Qbl.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Tuttavia nel disciplinare e nei criteri di valutazione non viene mai indicata come obbligatoria la figura di un professionista abilitato secondo la vigente normativa antincendio ed iscritto all'elenco ministeriale (D. Lgs.139/06). E' un refuso o tale figura deve essere inclusa nei servizi tecnici offerti?

#### **Risposta**

Non e' un refuso, la progettazione antincendio va fatta ed è calcolata appunto nel compenso, sarà il gruppo di progettazione ad utilizzare eventualmente un collaboratore se i professionisti già previsti nel gruppo non hanno le qualifiche. Cosa diversa e' la struttura minima richiesta che auspica ad una progettazione prestazionale dal punto di vista bioclimatico.

### 6) Domanda

Con la presente per chiedere chiarimenti in merito al professionista esperto in bioclimatica o bioarchitettura:

1. è possibile inserire come figura un professionista laureato con lm in "architettura e pianificazione territoriale" iscritto all'ordine degli architetti?

#### **Risposta**

Per i soggetti di cui alla lettera a) si ma per i soggetti di cui alla lettera b) non basta la laurea

### 7) Domanda

Si chiede se può ritenersi valido un certificato di frequenza del corso di fondo sociale europeo in "Esperto in bioarchitettura ecosostenibile" rilasciato dal Consorzio Energy della durata di 600 ore del 2005

#### **Risposta**

Se e' un attestato di accreditamento rilasciato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 puo' avere valore ai fini dei punteggi di cui al sub criterio B-4.

### **8) Domanda**

Si inoltrano di seguito le ns richieste di chiarimento:  
- l'importo lavori contempla solo una classe e categoria, ovvero la E.08, sebbene vengano richieste prestazioni specificatamente attinenti alla categoria strutturale ed impiantistica. Si chiede di motivare questa scelta. Come conseguenza le prestazioni richieste nei due livelli di progettazione previsti andrebbero calcolati in tutte le classi e categorie d'opera.

### **Risposta**

E' stata operata questa scelta perchè la progettazione e' da sviluppare per cui ad oggi non e' ancora possibile stimare con precisione la suddivisione tra quanto incideranno le strutture rispetto alla parte edile o impiantistica, la scelta di operare con un' unica categoria permette quindi lo svolgimento della progettazione in modo molto piu' libero, senza doversi contingentare a dei budget parziali.

### **9) Domanda**

- nel PFTE è richiesta la redazione della relazione paesaggistica (ai sensi del D .Lgs. 42/2004) sebbene, dalla lettura della documentazione posta a base di gara, non si evinca l'assoggettamento dell'area al suddetto decreto di vincolo.

### **Risposta**

Il vincolo risulta dagli strumenti urbanistici del Comune di Pescia, come dal progetto di fattibilità redatto dalla Provincia (vds. Decreto Presidenziale n. 85/2021 <https://trasparenza.provincia.pistoia.it/AttiVisualizzatore/visualizza/determina/1699709> )

### **10) Domanda**

- par. 4.2.2 sub criterio b-2: approccio metodologico - si dice che ogni incarico deve essere descritto in max. 5 a4 + 2 elaborati grafici formato a scelta ma poi, nelle tabelle di cui al capito 5 del medesimo documento pare che il criterio b.1 debba esaurirsi in 5 pag a4 oltre ad un elaborato grafico in formato libero.

### **Risposta**

Al 4.2.2 si parla di una relazione con numero massimo di 2 facciate in formato a4 e la stessa cosa e' confermata nella tabella riepilogativa al punto 5.

### **11) Domanda**

quesito 1) in merito ai requisiti di partecipazione, all'allegato "requisiti di capacità e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa", a pag. 2 viene richiesta una struttura operativa costituita anche da: "n. 1 professionista esperto in bioarchitettura e/o bioclimatica" provvisto dei seguenti requisiti: "professionista in possesso di laurea (diplomi di laurea di vecchio ordinamento [dl], lauree specialistiche [ls] e lauree magistrali [lm]) in ingegneria civile/architettura iscritto all'albo, nonché munito di master di ii° livello e/o corso di specializzazione, in bioarchitettura o bioclimatica". si richiede se per soddisfare questo requisito tale figura possa essere un ingegnere e/o architetto abilitato in possesso della certificazione iso/iec 17024:2012 esperto in applicazione dei criteri minimi ambientali (cam) ai sensi del decreto 226 del 23/06/2022.

### **Risposta**

No, tale certificazione puo' essere valutata per il sub criterio B-4

**13)**

**Domanda**

Quesito 2) in merito al "criterio b: progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva", all'allegato "requisiti di capacità e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa", per il subcriterio "4.2.1. sub criterio b-1: merito tecnico" a pag. 7 si richiede che gli elaborati grafici siano "un numero massimo di 2 (due) elaborati originali di progetto per ogni incarico, da cui si evinca il tipo di intervento". inoltre a pag. 9 si specifica di presentare gli elaborati grafici con "un file digitale formato pdf per ogni elaborato".

si richiede pertanto di esplicitare:

1- il numero massimo di elaborati da produrre per ogni servizio;

**Risposta:** 2

2- la dimensione massima del foglio da utilizzare (es. a2, a3, etc...);

**Risposta:** libero

3- se gli allegati per ciascun servizio debbano essere contenuti nel file digitale formato pdf (quindi un unico file) oppure in più file pdf separati e distinti per ogni intervento.

risposta

**Risposta:** libero

**14) Domanda**

Si chiede conferma che la figura del professionista esperto in bioarchitettura e/o bioclimatica richiesta al punto b) della struttura operativa possa essere ricoperta da un professionista in possesso di laurea specialistica in ingegneria edile architettura, iscritto all'ordine degli ingegneri e munito di master di II livello in "bioedilizia e risparmio energetico".

**Risposta:** si

**15) Domanda (Vds domanda 1)**

Relativamente al requisito di capacità economica e finanziaria riportato nei requisiti di capacità e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa new\_ - fatturato globale riferito agli ultimi 3 anni (da specificare singolarmente, max una cartella ad intervento, indicando oggetto dell'incarico, committente, titolare dell'incarico, importo dell'incarico, importo dell'opera) per un importo minimo complessivo non inferiore ad € 500.000,00, il requisito del fatturato globale è necessario fare una lista come indicata sopra (max una cartella ad intervento, indicando oggetto dell'incarico, committente, titolare dell'incarico, importo dell'incarico, importo dell'opera) oppure è asseverabile e dimostrabile a richiesta?

**Risposta:**

Per errore materiale è stato riportato l'inciso fra parentesi "(da specificare singolarmente, max una cartella ad intervento, indicando oggetto dell'incarico, committente, titolare dell'incarico, importo dell'incarico, importo dell'opera)".

Con l'utilizzo degli appositi modelli dovrà essere semplicemente dichiarato il fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura.

per la dimostrazione del requisito si richiederà la produzione dei relativi bilanci/dichiarazioni iva.